

EVENTI SPECIALI

Art. 49 - EVENTI SPECIALI

(concedibile solo in abbinamento alle garanzie Particolari “a Pacchetto” ed alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)
A parziale deroga dell'art.42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan descritto in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata ai termini di polizza con applicazioni delle scoperto del 20%, con il minimo di € 300,00.

Questo è un ampliamento della garanzia Eventi sociopolitici art.48, perché copre anche i danni vandalici es. rigatura con chiavi o chiodi, lancio di pietre, anche non inerenti ad eventi sociopolitici.